

Roma, 15 maggio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Alla Federcasse
Federazione Italiana Delle Banche Di Credito
Cooperativo Casse rurali ed Artigiane
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0007168

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 – sospensione degli obblighi occupazionali – applicabilità della disciplina.

La Federcasse ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale sulla corretta applicazione delle previsioni in tema di sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3, comma 5, L. n. 68/1999. In particolare, l'istante chiede di sapere se quanto rappresentato nell'interpello n. 38/2008, con il quale questa Direzione si è espressa in merito alla possibilità della sospensione dell'obbligo di cui alla citata disposizione normativa, oltre che per le ipotesi espressamente previste dal Legislatore, anche per le aziende bancarie che abbiano adottato il c.d. "Fondo di solidarietà di settore" di cui all'art. 28 della L. n. 662/1996, possa valere anche con riferimento alle procedure di esubero di personale realizzate dalle Aziende di credito Cooperativo destinatarie del Regolamento del Fondo di cui al D.M. n. 157/2000.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che la sospensione di cui all'art. 3, comma 5, della L. n. 68/1999 – che opera nei confronti dei datori di lavoro privati che versano nelle situazioni da esso individuate e che ricorrono alla CIGS, ai contratti di solidarietà, ai licenziamenti collettivi, alle procedure di mobilità, nonché al menzionato Fondo di solidarietà – trova applicazione nel singolo ambito provinciale interessato da tali situazioni, con riferimento ai lavoratori ivi coinvolti e per la durata del trattamento che giustifica la sospensione.

Va poi preso atto che, analogamente all'ABI, la Federcasse ha stipulato specifico accordo collettivo nazionale per la costituzione del "*Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese*

di credito Cooperativo” che, ai sensi dell’art. 2, comma 28, della L. n. 662/1996, ha definito il Regolamento di detto Fondo successivamente recepito con Decreto Interministeriale n. 157/2000.

Nel merito, ponendo a confronto i testi dei due Decreti Interministeriali che hanno recepito i suddetti regolamenti, si desume una eguaglianza sostanziale dei due Fondi e delle strumentazioni operative di cui sono dotati.

Pertanto, stante la riconosciuta possibilità da parte di questa Direzione a favore dell’ABI di sospendere l’obbligo occupazionale ex art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 anche nelle ipotesi di procedure di esubero di personale realizzate dalle Aziende di Credito – ai sensi del Regolamento del Fondo di solidarietà di cui al Decreto Interministeriale n. 158/2000 – si ritiene che quanto argomentato ed espresso nell’interpello dell’ABI n. 38/2008 possa valere anche per le procedure di esubero realizzate dalle Aziende di credito Cooperativo destinatarie del Regolamento del Fondo di cui al D.M. n. 157/2000.

Si precisa che in ogni caso sono fatti salvi i limiti posti dal Legislatore, già richiamati nel citato interpello n. 38/2008, rinvenibili nella disposizione normativa di cui all’art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 e meglio specificati in premessa.

I limiti della suddetta sospensione sono quindi individuabili nella proporzionalità della durata degli interventi attuati dal Fondo di solidarietà rispetto all’attività lavorativa effettivamente sospesa e ai lavoratori individuati in esubero, nonché nel suo ambito territoriale di applicazione, ambito questo da riferirsi alla singola provincia ove si sono verificati i processi e/o le situazioni di cui all’art. 2, comma 28, della L. n. 662/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

AS